

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Deliberazione della giunta regionale n. 42 del 20.01.2015

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Antonio Di Paolo)

INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano l'attuazione della Deliberazione n. 42 del 20.01.2015, avente ad oggetto "Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013".

1. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

2. DEFINIZIONI


Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);



Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- o la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola.

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a "Schedario vigneti" una superficie che somma quella pagata (all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superficie a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.


Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per



allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA


Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti rese esecutive con il presente atto si applicano per le campagne vitivinicole 2013/14 e 2014/2015 sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010. In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti e dello Schedario Viticolo.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo elencate nella D.G.R. n. 255 del 23.04.2012 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previste nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammesse a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da vigneti iscritti DOP/DOC a IGP/IGT, per comprovate esigenze aziendali di natura tecnico-economica che dovranno essere specificate nella relazione allegata al progetto.

Il sostegno non si applica:



- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- per i medesimi interventi per i quali le superfici vitate candidate abbiano beneficiato di aiuti comunitari, statali o regionali nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

4. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Avviso.

I beneficiari dell'aiuto devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono erogati da AGEA in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:



- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda o da riserva regionale ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di sovrainnesto;


Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo (DGR n. 61/2014).

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver aggiornato lo schedario viticolo ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- deve condurre una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.3 ettari (come previsto dalla deroga al punto 4).
- deve aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;

• Non sono comunque ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. - D.O.G.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;



- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, ad eccezione della richiesta di sovrainnesto per casi di comprovata necessità;
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale.

7. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto nell'Allegato (III) - prezzario regionale:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sestri di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 20 anni, già razionali per forma di allevamento e per sestri di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.



Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le **varietà di uve da vino** utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. DH27/48 del 04.02.2014 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo), con esclusione delle varietà Regina e Regina dei vigneti.

I **vigneti ammessi** a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

I **vigneti realizzati** dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC/IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle tipologie di intervento, descritte in dettaglio nell'Allegato II.

8. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI


- Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:
 - a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
 - b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

Trova applicazione il **prezziario regionale** riportato negli Allegati III/A, III/B, III/C, III/D della DGR n. 42 del 20.01.2015.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio del contributo ammissibile stabilito con atto regionale per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20.12.2013.

In conformità al D.M. n. 826 del 07 novembre 2012, tuttavia, il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, avente altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani.



Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA.

9. INTENSITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la Campagna vitivinicola 2014/2015 e successive.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.


Potranno essere presentate due tipologie di richieste di pagamento:

- in unica soluzione a collaudo dei lavori;
- in modalità di anticipazione su cauzione prima della conclusione dei lavori;

In tutti i casi l'importo massimo ammissibile di spesa è fissato in € 80.000,00 per progetto.

I contributi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:


N.	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00



3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
5	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
6	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)		€ 1,50 per innesto	€ 1.250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1.250,00
7	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.000,00

Per quanto riguarda il punto 8 dei contributi riconoscibili le voci di costo del prezziario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel seguente modo:

- Contributo per espianto vigneto e rimozione strutture, ecc. pari ad € 1.500,00;
- Scasso, ripasso, livellamento e spietramento pari ad € 2.500,00;
- Manodopera calcolata con maggiorazione del 50% sulle voci relative al prezziario regionale approvato per sistema di allevamento.



- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di anni 20. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

Le operazioni riportate nel presente programma sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.

Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, nei limiti gli importi massimi presenti nel prezzario regionale per ciascuna tipologia di impianto:


1. lavori di estirpazione;
2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.

- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.

Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. III/A - III/B - III/C - III/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso non possono prevedere l'impiego di meno di 1100 ceppi per ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle. Sono consentite, all'interno delle singole forme di allevamento aumenti del numero dei ceppi ad ettaro dietro motivata relazione tecnica.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto di vigneti con aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.




10. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In via prioritaria, vengono liquidate le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi nella campagna 2013/2014.

Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	20
Azienda a titolarità femminile	10
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad "agricoltura biologica")	20
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 51% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	10
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Trebbiano B. - Malvasia B. (lunga e di candia) - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5
Altitudine sul livello del mare (l'appezzamento più esteso da reimpiantare ricade con il suo punto più alto in una delle seguenti fasce altimetriche)	
da m. 100 a m. 200	1
da m. 201 a m. 300	3
da m. 301 a m. 500	5
Oltre m. 500	10

Alle domande ammissibili a finanziamento verrà attribuito un punteggio sulla base dei predetti criteri che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Relativamente all'attestazione IAP, è sufficiente richiederne il



rilascio prima della data di scadenza delle domande di aiuto e dimostrare di avere ottenuto l'attestato IAP prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.

In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:

- ✓ graduatoria domande con pagamento a collaudo ;
- ✓ graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.

In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità:

- tra ditte individuali e società, alle seconde;
- tra ditte individuali, al più giovane dei richiedenti al momento della presentazione della domanda;
- tra le società, a quelle aventi l'età media dei soci più bassa al momento della presentazione della domanda.

In caso si verificasse una ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.


Una volta soddisfatte le richieste ammissibili di ciascuna graduatoria, eventuali fondi ancora disponibili saranno utilizzati, se necessario, per finanziare lo scorrimento della graduatoria che contiene ancora domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, ovvero per finanziare eventuali altre Misure dell'OCM Vino campagna 2014/2015.

11. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

• Presentazione

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA esclusivamente attraverso il portale SIAN. I richiedenti i benefici presentano domanda telematica ad AGEA attraverso i CAA cui hanno conferito mandato, presso le Regioni e i soggetti abilitati dalle Regioni.

Per la campagna 2014/2015 la Circolare dell'Ufficio Monocratico ISTRUZIONI OPERATIVE n. 2/OCM del 12.01.2015 prot. REVU.2015.007, avente ad oggetto "O.C.M. Unica Reg. Reg. (CE) n. 1308/13 art. 46 - Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni di accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti", ha stabilito al 27.02.2015 la data ultima per la presentazione delle domande relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", fatte salve eventuali proroghe non prevedibili.



Le ditte che partecipano al presente bando di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti progetti con richieste di pagamento sia a collaudo che a fideiussione dovranno presentare due domande separate;


Le domande, compilate telematicamente nei termini sopra indicati, dovranno essere presentate in forma cartacea con i relativi allegati entro i 7 (sette) giorni successivi, agli Uffici del Servizio Produzioni Agricole e Mercato siti in via Catullo 17 a Pescara.

- **Documentazione da allegare**

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda e diritti provenienti dalla Riserva regionale;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
3. dichiarazione di raccolta delle uve della campagna 2014/2015, salvo casi particolari;
4. nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione è necessario il consenso di adesione alla misura sottoscritto dal proprietario;
5. scheda di validazione del CAA del fascicolo aziendale;
6. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio sia per le ditte individuali che per le società (come da allegati 1, 2 e 3 alla Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 2/OCM del 12.01.2015);
7. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Nel caso di società o organismo associativo:



- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;
- **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.


Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

- **Valutazione delle domande**

Le domande saranno istruite, successivamente, con le modalità di seguito indicate:

- ricezione e protocollazione delle domande cartacee complete dei relativi allegati;
- controllo di ricevibilità;
- controllo di ammissibilità;
- elaborazione delle graduatorie provvisorie;
- valutazione degli eventuali reclami;
- elaborazione delle graduatorie definitive;
- controllo di finanziabilità;
- trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento;



Per il tempestivo svolgimento delle predette attività amministrative saranno istituiti gruppi di lavoro interservizi con Determina direttoriale.

12. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'art. 103 septicies Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. (art. 20 Reg. (CE) n. 479/2008), nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la

ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente (D.M. 10.12.2013 n. 15414 e s.m.i);

- rispetto della Legge n. 55/2013 (difesa integrata obbligatoria).

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

13. PERIODO DI REALIZZAZIONE


- **Verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo (pagamento a collaudo)**

L'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle opere richieste in domanda di aiuto. L'impianto deve essere realizzato nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo (salvo diversa disposizione di AGEA O.P.). La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In tutti i casi di comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo è necessario che la ditta beneficiaria presenti i seguenti documenti (rendicontazione finale):

1. Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere;
 2. Prospetto consuntivo delle opere realizzate (Elenco delle particelle impiantate con indicazione del sesto, varietà e forma di allevamento);
 3. Planimetria Scala 1:2000 con indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite in economia;
 5. Prospetto consuntivo lavori effettuati e spese sostenute (prezziario);
 6. Documentazione fiscale giustificativa delle spese (fatture quietanzate);
 7. Evidenza pagamento (bonifici bancari e relativo estratto conto del beneficiario);
 8. Dichiarazioni liberatorie fornitori.
- **Richiesta del pagamento anticipato e comunicazione di inizio lavori (pagamento a fideiussione)**



Il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).

14. EROGAZIONE DELL'AIUTO


Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A., solo dopo che i Tecnici incaricati avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.



15. VARIANTI

Le varianti sono richieste al Servizio Produzioni agricole e mercato , che le istruisce col concorso del SIPA competente per territorio, ed ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso;
3. deve essere richiesta almeno un mese prima della presentazione della comunicazione di fine lavori.

16. RINUNCIA ALLA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze se la revoca è antecedente l'emissione del Decreto di pagamento anticipato da parte di AGEA.

Tuttavia, non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

La rinuncia successiva alla data di emissione del Decreto di pagamento del contributo comporta (ai sensi della Circolare AGEA n.14/2012), la restituzione del l'aiuto oltre ad una penale pari al 20% del contributo assegnato o, in caso di mancata restituzione, l'incameramento della polizza fideiussoria a sua garanzia (pari al 120% dell'aiuto).

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano varranno le norme in vigore, previste nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI" dall'AGEA e dai Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Troveranno altresì applicazione eventuali successive disposizioni interpretative che venissero emanate da AGEA nonché eventuali modifiche in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

Le presenti disposizioni regionali di attuazione sono pubblicate sul sito internet della Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura.) e sul B.U.R.A.T.; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al suddetto Dipartimento - Servizio Produzioni Agricole e Mercato .